

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
- Affari amministrativi e contabili
- Interventi nel Parco
- Pianificazione territoriale
- Valorizzazione territoriale
- Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Ufficio Pianificazione Territoriale**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale  
Pronuncia di Valutazione di Incidenza  
Nulla osta**

**n. 2 del 22 gennaio 2026**

**cava: Padulello M81**

**ditta: Sermattei S.r.l.**

**comune: Massa**

**OGGETTO: Riesame in autotutela della Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 7 del 23/08/2024 relativa alla Cava "Padulello M81" - Ditta Sermattei S.r.l. – Rettifica della durata della validità temporale.**

**Il Responsabile dell'U.O.C. Pianificazione territoriale**

Vista la Pronuncia di Compatibilità Ambientale (PCA) n. 7 del 23 agosto 2024, rilasciata dal Parco delle Alpi Apuane alla ditta Sermattei S.r.l. per il progetto di "Variante a volume zero, compensativa, al progetto di coltivazione della cava Padulello M81";

Vista l'istanza presentata dalla Società Sermattei S.r.l. in data 19/12/2025 prot. n. 5588, con la quale si richiede l'annullamento in autotutela del suddetto atto e il rilascio di un nuovo provvedimento con validità quinquennale;

**Considerato** che la PCA n. 7/2024 fissava la validità dell'atto in mesi 12;

**Rilevato** che secondo l'Articolo 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 il provvedimento di VIA deve avere una durata non inferiore a 5 anni.

**Preso atto** della verifica effettuata dall'Ufficio Pianificazione, la quale conferma la legittimità dell'istanza di parte e la necessità di adeguare il provvedimento al dettato normativo regionale;

**Considerato** che sussiste l'interesse pubblico alla rimozione di un atto amministrativo viziato da un'errata quantificazione della durata temporale, al fine di garantire la certezza del diritto e la prosecuzione di attività già valutate positivamente sotto il profilo ambientale;

**Dato atto** che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori integrativi pari a € 4.000;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, all'annullamento parziale della PCA n. 7/2024 limitatamente alla clausola sulla durata, confermando integralmente i contenuti prescrittivi e le valutazioni di merito ambientale;

### **DETERMINA**

**Di annullare** in autotutela, per i motivi espressi in narrativa, la clausola relativa alla durata temporale della PCA n. 7 del 23/08/2024;

**di ridefinire** la validità della Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 7 del 23 agosto 2024 relativa alla Cava "Padulello M81" in **anni 5** a decorrere dalla data di emanazione dell'atto originario;

**di confermare** integralmente tutte le altre prescrizioni, condizioni e monitoraggi ambientali contenuti nella PCA n. 7/2024, che si intendono qui richiamati e trascritti;

**di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce, per quanto concerne l'efficacia temporale, il precedente atto n. 7/2024.

**di rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**di notificare** il presente provvedimento al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

**che** il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto responsabile.

**Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione territoriale**  
*Dott.ssa Isabella Ronchieri*